



## Edizione di lunedì 16 ottobre 2017

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Stabile organizzazione “isolata” dagli altri redditi della casa madre**  
di Fabio Landuzzi

### PROFESSIONISTI

**Formazione continua del revisore legale: on line le nuove FAQ**  
di Raffaele Pellino

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Le limitazioni al principio di derivazione rafforzata**  
di Lucia Recchioni

### LAVORO E PREVIDENZA

**Ancora sul lavoro sportivo dilettantistico – I° parte**  
di Guido Martinelli

### ADEMPIMENTI

**Bonus autotrasportatori: presentazione entro il 31/10**  
di Dottryna

### FINANZA

**La settimana finanziaria**  
di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Stabile organizzazione “isolata” dagli altri redditi della casa madre***

di Fabio Landuzzi

Le modifiche apportate agli [articoli 151 e 152 del Tuir](#) ad opera dell'[articolo 7 del D.Lgs. 147/2015](#) (c.d. **Decreto internazionalizzazione**), fra gli altri aspetti, hanno provveduto ad allineare con i criteri prescritti in ambito Ocse la disciplina italiana della **tassazione delle stabili organizzazioni** in Italia di soggetti esteri rimuovendo il **precedente principio** noto nella prassi come la **“attrattività”** della stabile organizzazione.

Prima di questo intervento normativo, infatti, gli enti esteri con stabile organizzazione in Italia venivano assoggettati ad imposta sul reddito nello Stato italiano sulla base di un **concetto unitario ed onnicomprensivo** di **“reddito complessivo imponibile”** regolato secondo la disciplina del reddito d’impresa. Si parlava allora di una **forza di attrazione della stabile organizzazione**, la cui sola presenza in Italia fungeva da collettore di tutti i redditi ivi prodotti dalla casa madre estera, anche se di diversa fonte e natura.

Diversamente, in **ambito Ocse** – si veda il Commentario all’articolo 7 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni – si prevedeva già una **separazione della tassazione della stabile organizzazione** per gli utili prodotti nello Stato in cui essa svolge la propria attività di impresa, rispetto alla **tassazione della stessa casa madre** per gli utili prodotti da attività svolte sì nel medesimo Stato di esistenza della stabile organizzazione, ma **senza alcun intervento diretto** di quest’ultima, né della sua organizzazione e tantomeno mediante l’impiego di *asset* ad essa riferibili. Quindi, gli **elementi di reddito direttamente riconducibili alla casa madre**, e precisamente le specifiche categorie di reddito non afferenti l’attività della stabile organizzazione, secondo le indicazioni Ocse, dovevano essere **assoggettate a tassazione singolarmente** e senza il coinvolgimento di quest’ultima.

Ebbene, come anticipato, il Decreto internazionalizzazione ha **adeguato la normativa italiana** a questi precetti intervenendo sugli [articoli 151 e 152 del Tuir](#): si è perciò affermato, previa **abrogazione del principio della “forza di attrazione”** della stabile organizzazione, il diverso principio del **“trattamento isolato dei redditi”** prodotti dalla **casa madre senza l’intervento della sua stabile organizzazione** in Italia.

Una delle prime **conseguenze** di questa modifica normativa è che **non è più consentito compensare** in capo alla stabile organizzazione italiana i **singoli elementi di reddito** e di perdita prodotti dal soggetto estero in Italia, quando appunto si tratti di elementi che provengono dall’utilizzo di beni o dallo svolgimento di attività **a cui non partecipa** e per cui

non è affatto coinvolta **la stabile organizzazione italiana** del soggetto estero.

La stabile organizzazione, venuta meno la sua forza di attrazione, viene quindi vista come una **entità fiscale separata dalla sua casa madre**, funzionale solo a determinare il **reddito d'impresa** prodotto nello Stato italiano, quale singolo elemento di reddito dell'ente non residente determinato secondo le stesse regole applicabili alle società di capitali italiane; il soggetto estero, perciò, pur in presenza di una stabile organizzazione in Italia, ben potrà realizzare **altri redditi in Italia** i quali andranno determinati secondo le **rispettive regole** diverse da quelle che disciplinano il reddito d'impresa.

Il modello di **dichiarazione dei redditi** (modello Redditi SC) che dovrà essere compilato dal soggetto estero in questa circostanza conterrà infatti i singoli **quadri riferiti a ciascuna specifica categoria** reddituale, pur senza poter compiere alcuna compensazione fra i redditi conseguiti per ciascuna diversa categoria.

Tale principio troverà applicazione, ad esempio, anche nel caso di **dividendi corrisposti da società italiane** a società estere aventi una stabile organizzazione in Italia, ove la **partecipazione nella società non sia ricondotta** strettamente **all'attività della stessa stabile organizzazione**.

Seminario di specializzazione

## LA STABILE ORGANIZZAZIONE: RECENTE EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## PROFESSIONISTI

---

### **Formazione continua del revisore legale: on line le nuove FAQ**

di Raffaele Pellino

Con la pubblicazione di **19 nuove FAQ** sul proprio sito istituzionale, il MEF ha fornito alcuni chiarimenti in materia di **formazione “continua”** del revisore legale. Si ricorda che la formazione “continua” consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero e finalizzati *“al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali”*. Al riguardo, in primo luogo, viene ribadito che:

- ogni anno il **revisore deve acquisire 20 crediti formativi**, in ragione di 60 crediti nel triennio;
- **occorre acquisire i 20 crediti annuali entro la fine dell'anno di riferimento**. Eventuali “proroghe” dovrebbero essere previste mediante apposita disposizione normativa. Parimenti, è necessaria una disposizione normativa *“al fine di poter compensare i crediti mancanti in un determinato anno con quelli eccedenti conseguiti in altro anno dello stesso triennio”*;
- **non sono previsti esoneri all'obbligo formativo nei casi di infermità, maternità, età, o per aver impartito docenze** nelle materie oggetto della formazione. **Sono esentati** dall'obbligo formativo **soltanto i revisori legali sospesi dal registro** ai sensi dell'[\*\*articolo 24, comma 1, lettera e\*\*](#) e dell'[\*\*articolo 24-bis del D.Lgs. 39/2010\*\*](#), relativamente al periodo della sospensione;
- **per i revisori iscritti al registro in corso d'anno**, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione in G.U.;
- il revisore che ha adempiuto all'obbligo formativo **non è tenuto a nessuna comunicazione al registro**. L'aggiornamento del registro, infatti, è a carico dell'ente che ha organizzato la formazione, sia esso un ordine professionale/ente pubblico/privato che è stato accreditato.

Un importante chiarimento ha riguardato il **“rapporto credito – ora”** valido ai fini dell'erogazione della formazione; nello specifico, è stato precisato che:

- vale la regola secondo cui **un'ora di partecipazione equivale a 1 credito formativo**;
- è **esclusa la possibilità di comunicare una “frazione” di credito** (per esempio: 0,5 crediti);
- in caso di eventi la cui durata **non fosse un numero intero di ore** (per esempio, 3 ore e 30 minuti), l'ente formatore valuterà se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza (per esempio, è esclusa la

possibilità di riconoscere 8 crediti per un corso di 7 ore diviso in due parti di 3 ore e trenta minuti, attribuendo a ciascuna parte 4 crediti).

Alcune FAQ hanno riguardato anche i **revisori iscritti nella “sezione B” del registro** (i cd. ex “inattivi”); per tali soggetti, tenuti anch’essi all’obbligo di formazione continua ([articolo 5 del D.Lgs. 39/2010](#)), **“viene meno la necessità di svolgere preventivamente un apposito corso prima dell’accettazione di un incarico”**.

Sono, altresì, **assoggettati agli obblighi di formazione** “continua” **quei professionisti collocati in elenchi “speciali”** per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi previsti per l’iscrizione all’Albo.

Discorso diverso, invece, per i soggetti che intendono **cancellarsi volontariamente** dal registro della revisione legale. Per questi, in mancanza di una espressa previsione normativa, non vi è **l’obbligo di seguire la formazione** nell’anno della cancellazione: infatti – precisa il ministero – **“sarebbe privo di senso assoggettare un revisore, che, cancellandosi dal registro, non potrà svolgere incarichi di revisione legale, agli obblighi di formazione nelle relative materie”**. Tuttavia, nel caso in cui il revisore volesse successivamente re-isciversi al registro, può **presentare una nuova istanza di iscrizione**, se in possesso dei requisiti richiesti, senza sostenere ulteriori esami. Al riguardo, occorre tenere presente che nel regime “antecedente” al D.Lgs. 39/2010, i requisiti per l’iscrizione al registro potevano non coincidere interamente con quelli previsti dalla normativa vigente (in particolare, nel previgente regime, non era necessario essere in possesso di diploma di laurea). Pertanto, prima di procedere alla cancellazione volontaria, occorre accertarsi dell’effettiva possibilità di re-isciversi.

Infine, il Ministero, nel ricordare che i revisori possono fruire della formazione rivolgendosi a enti “accreditati”, lo stesso Ministero, gli Ordini professionali oppure una società di revisione (della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione), **sottolinea che:**

- sul portale del Ministero dedicato alla revisione legale, è stata predisposta una **“piattaforma digitale” per l’erogazione di corsi a distanza**, riguardanti i principali temi inclusi nel programma di formazione. Tali corsi sono aperti a tutti gli iscritti al registro e hanno la finalità di consentire un agevole accesso ai temi essenziali allo svolgimento degli incarichi di revisione;
- i **corsi di formazione frequentati dai professionisti presso gli ordini professionali** di appartenenza (es. ordine dei commercialisti) **sono riconosciuti** ai fini della formazione “continua” purché conformi al programma di aggiornamento professionale adottato con determina 37343/2017.

Sono validi anche **“i corsi frequentati presso altri ordini territoriali”**;

- i corsi di formazione frequentati presso gli ordini professionali da **revisori non iscritti agli Ordini** stessi sono validi ai fini della formazione solo se tale ordine risulta accreditato presso il Ministero;

- non sono previsti particolari “vincoli” all’offerta formativa se non quelli della corrispondenza con uno o più temi del programma annuale. Pertanto, una società di revisione può “*organizzare al proprio interno anche un solo corso, in una materia caratterizzante o anche non caratterizzante. Ciò non esime il dipendente o il responsabile della revisione presso una società di revisione ad assolvere il proprio obbligo formativo maturando i 20 crediti richiesti per ogni anno*”.

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Le limitazioni al principio di derivazione rafforzata***

di Lucia Recchioni

Il **D.Lgs. 139/2015** ha profondamente modificato la disciplina di **bilancio**, con importanti effetti anche nella determinazione del reddito fiscale.

Tuttavia, le disposizioni di legge finalizzate a coordinare le novità di bilancio con la disciplina Ires/Irap hanno visto la luce soltanto con il **decreto Milleproroghe**, nel febbraio 2017, con il quale è stato stabilito che, anche nei confronti delle società che adottano i principi contabili OIC, diverse dalle micro-imprese, trova applicazione il **principio di derivazione rafforzata**, in passato riservato ai soggetti **IAS adopter**.

In considerazione del nuovo e più esteso **ambito applicativo** delle **disposizioni fiscali** per i soggetti **IAS adopter**, si è resa necessaria una loro revisione, avvenuta però soltanto nell'agosto di quest'anno, con il [\*\*D.M. 03.08.2017\*\*](#).

Quest'ultimo decreto, all'[\*\*articolo 2\*\*](#), chiarisce quali sono le norme dedicate ai soggetti **IAS adopter** che trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro-imprese.

Viene pertanto richiamato l'[\*\*articolo 2 del D.M. 01.04.2009, n. 48\*\*](#), in forza del quale, nel rispetto del principio di **derivazione rafforzata**, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'[\*\*articolo 109, comma 1 e 2, Tuir\*\*](#) ma **gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma**.

Purtuttavia, viene espressamente stabilito che, **anche ai soggetti IAS**, e oggi anche ai soggetti OIC, **si applicano le disposizioni del Tuir che:**

- **prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi** (si pensi, ad esempio, ai limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza e alle previsioni in materia di indeducibilità, nella misura del 25%, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande);
- **prevedono l'esclusione dalla deducibilità di alcuni componenti negativi di reddito** (come, ad esempio, le norme che prevedono l'ineducibilità degli accantonamenti diversi da quelli espressamente richiamati dall'[\*\*articolo 107 Tuir\*\*](#));
- **dispongono la ripartizione in più periodi di imposta dei componenti negativi di reddito**;
- **esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi**, comunque denominati, o ne consentono la **ripartizione in più periodi di imposta** (si pensi, a titolo di esempio, al regime della *pex* e alla

- tassazione delle plusvalenze in più esercizi);
- **stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento** (come le disposizioni in materia di deducibilità dei compensi degli amministratori e quelle in materia di tassazione/deduzione degli interessi di mora).

Al fine di poter avere un'**elencazione completa** delle disposizioni fiscali che trovano comunque applicazione anche nei confronti dei soggetti IAS-OIC (**nonostante** il nuovo principio di **derivazione rafforzata**) si rinvia all'elenco proposto dalla [circolare AdE 7/E/2011](#).

Il [D.M. 03.08.2017](#), nel disegnare la nuova disciplina fiscale applicabile ai soggetti **OIC**, non si è invece soffermato sulla rilevanza fiscale delle riformate previsioni contabili in materia **correzione degli errori**, siano essi **rilevanti** o **non rilevanti**, rendendo quindi necessario far riferimento alle disposizioni in passato previste per i soggetti IAS, e, quindi, alla [circolare AdE 7/E/2011](#) e [31/E/2013](#).

Con le circolari in oggetto era stato infatti chiarito che, con riferimento alla fattispecie in esame **“non ha alcun impatto l'introduzione del principio di derivazione rafforzata non essendo in discussione differenti regole di qualificazione, classificazione e imputazione temporale”**.

Per i motivi appena esposti, pertanto, gli **errori** commessi nei precedenti esercizi richiedono comunque la presentazione di una **dichiarazione integrativa**, non potendo assumere rilevanza fiscale quanto iscritto nel **conto economico** o nello **stato patrimoniale** dell'esercizio nel rispetto del nuovo principio contabile **OIC 29**.

Seminario di specializzazione

## IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Ancora sul lavoro sportivo dilettantistico – I° parte***

di Guido Martinelli

Due recenti **sentenze** delle sezioni lavoro – [\*\*Corte Appello Firenze n. 197/17 del 16/02/2017\*\*](#) e Corte Appello Milano n. 1530/17 del 12.09.2017 – che si inseriscono in un filone giurisprudenziale ormai in consolidamento, ci consentono di tornare a parlare di **inquadramento sotto il profilo lavoristico** di coloro i quali svolgono **attività sportive dilettantistiche**.

Il tema è noto: i **compensi** per prestazioni sportive dilettantistiche hanno trovato una loro precisa collocazione sotto il profilo fiscale tra i **redditi diversi** ([\*\*articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir\*\*](#)), tuttavia, non vi è un analogo inquadramento sotto il profilo lavoristico.

Pertanto, a far data dalla L. 342/2000 (che ha introdotto la disciplina oggi in esame) si controvece se tale forma di emolumento a tassazione agevolata (si ricorda che la sua collocazione tra i redditi diversi ne fa conseguire il suo non assoggettamento a ritenute previdenziali e assicurative e alla conseguente copertura) si possa riconoscere “anche” a chi svolge detta attività in via principale ancorché non esclusiva o comunque come **fonte prevalente di reddito**.

A fronte di una iniziale corrente giurisprudenziale di segno contrario (vedi tra tutte: [\*\*Cassazione Civile n. 31840/2014\*\*](#)) alla possibilità di inquadrare prestazioni di “lavoro” tra quelle per le quali sono previsti i compensi in esame, sono state pubblicate in questi ultimi anni diverse sentenze, (in speciale modo di Corti d’Appello) che hanno statuito la natura di **“norma speciale”** dei compensi sportivi (sul punto vedi anche la [\*\*circolare n. 1/16\*\*](#) dell’ispettorato nazionale del lavoro) ritenendoli, pertanto, giustificati anche in quei casi in cui si controvece di rapporti la cui causa sia una **vera e propria prestazione lavorativa**.

In questa direzione si inseriscono anche le due decisioni in esame.

I Giudici toscani hanno esaminato una opposizione a una cartella esattoriale emessa dall’INPS, la cui validità era stata confermata in primo grado, per **mancato pagamenti di contributi previdenziali da parte di una società sportiva dilettantistica nei confronti di tre istruttori di nuoto ed una addetta alle pulizie** e alla *reception* dell’impianto sportivo.

Il ricorso si fondava, essenzialmente, nella censura della nozione di **professionalità** nello svolgimento della prestazione da parte dei lavoratori (e quindi della impossibilità di catalogarla quale prestazione dilettantistica) posta a fondamento della decisione impugnata.

Il ragionamento del Giudicante di secondo grado parte dall'esame del decreto ministeriale del 15.03.2005 che, rideterminando le categorie di lavoratori da iscrivere all'allora ENPALS, inserisce anche gli **addetti** agli **impianti sportivi** “*indipendentemente dal carattere subordinato o meno delle prestazioni rese*”. Da ciò deriva che: **“l'eccezione (all'onere fiscale e contributivo) è costituita dall'articolo 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. 917/1986 ...”**

Citando poi l'**interpretazione autentica** recata dall'**articolo 35, comma quinto, della L. 14/2009**, (“*nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ... sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ...*”) si ricava l'intenzione di **“estendere l'esonero contributivo anche ad attività rese al di fuori delle vere e proprie manifestazioni sportive ma che a queste fossero funzionali ...”**; ciò porta ad affermare che: **“le sole attività sportive dilettantistiche poggiano su un riconoscimento pubblico (affiliazione delle società alla Federazione riconosciuta dal CONI) che a sua volta realizza una sorta di presunzione del carattere non professionale delle prestazioni svolte nel suo ambito ... in ogni caso deve presumersi che la legge abbia inteso proteggere e favorire la peculiare figura del lavoro nel campo dilettantistico”**.

Va ricordato come la Corte Toscana era stata un po' l'**apripista** di tale orientamento giurisprudenziale (vedi la sentenza n. 683/2014: *“... la finalità perseguita dal legislatore è quella di realizzare un regime di favore a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche esentando dal pagamento dell'imposta (e della contribuzione) quanto queste corrispondano in forme di rimborsi forfettari o di compensi non solo agli atleti ma anche a tutti coloro che collaborino con mansioni tecniche o anche gestionali, al funzionamento della struttura riconosciuta dal CONI. Vi sottende, ovviamente, la necessità di incentivare questo tipo di attività e di alleggerirne i costi di gestione, sul presupposto della oggettiva valenza della funzione, anche educativa che consegue all'esercizio di attività sportive non professionalistiche”*) teso a riconoscere la **“specialità”** del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico riconosciuta come tale anche dalla già citata **“circolare n. 1/16”** dell'ispettorato nazionale del lavoro.

La circostanza che l'**articolo 67 del Tuir** definisca **“compenso”** l'emolumento in esame rafforza la tesi della Corte circa la compatibilità con la natura corrispettiva della prestazione lavorativa.

Sulla base di tali presupposti di diritto il Giudicante di secondo grado ha accolto, per la parte relativa agli istruttori, l'appello della società sportiva dilettantistica.

Seminario di specializzazione

## SPORT E TERZO SETTORE: LE NOVITÀ PER LE SPORTIVE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ADEMPIMENTI

### **Bonus autotrasportatori: presentazione entro il 31/10**

di Dottryna



**La legge prevede a beneficio degli autotrasportatori una particolare agevolazione collegata al consumo di gasolio e accessibile previo invio di apposita richiesta.**

Al fine di approfondire gli aspetti operativi della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Adempimenti*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo individua la misura del beneficio per il terzo trimestre del 2017 nonché le modalità di accesso.

Entro il **prossimo 31 ottobre** gli autotrasportatori che intendono fruire dell'agevolazione fiscale relativa ai **consumi di gasolio** effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2017 sono tenuti a presentare, ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Dogane, un'**apposita dichiarazione**.

Come noto, infatti, l'[\*\*articolo 6 del D.Lgs. 26/2007\*\*](#) ed il D.P.R. 277/2000 prevedono, per gli esercenti l'attività di autotrasporto merci (in conto proprio o per conto terzi), un beneficio sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che, in generale, l'istanza deve essere presentata “**entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare**”, ossia rispettivamente entro i termini seguenti.

Termine	Indicazione
30 aprile	consumi relativi al primo trimestre (gennaio – marzo);
31 luglio	consumi relativi al secondo trimestre (aprile – giugno);
31 ottobre	consumi relativi al terzo trimestre (luglio – settembre);
31 gennaio anno successivo	consumi relativi al quarto trimestre (ottobre – dicembre).

Sul punto, con la nota del 26 settembre 2017, n. 107855, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto:

- la **misura del beneficio**, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2017;
- la **pubblicazione**, sul proprio sito internet, del **software “aggiornato”** per l'eventuale

compilazione e stampa della dichiarazione relativa al 3° trimestre 2017. Si fa presente che il *software* consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento **“automatico”** dei dati identificativi dell'impresa e del dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio;

- il **“tracciato record”** da utilizzare per predisporre autonomamente i file da inviare nonché il relativo modello cartaceo; si rammenta che il **contenuto della dichiarazione** di consumo presentata **in forma cartacea** e resa ai sensi degli [articoli 47 e 48 del D.P.R. 445/2000](#) deve essere riprodotto **su supporto informatico** (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

### **Importo del credito d'imposta**

Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di cui al Testo Unico delle Accise ([articolo 4-ter, comma 1, D.L. 193/2016](#)), si evidenzia che la **misura del beneficio**, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2017, è pari a **€ 214,18 per mille litri** di prodotto.

### **Accesso al beneficio**

Per accedere al credito d'imposta, i soggetti interessati, devono presentare **apposita istanza**:

- per le **imprese nazionali, all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente** rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, in quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
- per le **imprese UE obbligate** alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, **all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente** rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
- per le **imprese UE non obbligate** alla presentazione della **dichiarazione dei redditi in Italia**, all'Ufficio delle Dogane di Roma I.

### **Invio telematico delle dichiarazioni**

I contribuenti interessati al beneficio in esame possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del **Servizio Telematico Doganale** – E.D.I.. Questi, sul piano operativo:

1. devono **richiedere** all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso,

**l'abilitazione all'utilizzo del suddetto servizio;**

**2. per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare, possono:**

- utilizzare il *software* presente sul sito delle Dogane nella sezione “**Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2017**”;

oppure

- fare riferimento al “*tracciato record*”, pubblicato sul sito delle Dogane nella sezione “**Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2017 – Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2017**”.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

## FINANZA

### ***La settimana finanziaria***

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.




#### **IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la lenta ma longeva ripresa dell'economia italiana si avvantaggia della vivacità del ciclo economico internazionale**

- **L'Italia sperimenta una lenta ma lunga ripresa**
- **La ripresa della domanda, interna ed estera, sostiene l'occupazione**
- **Gli investimenti guidano la crescita nella prima parte del 2017**

**La ripresa dell'economia italiana procede con passo regolare in un quadro di più rapida crescita europea.** In T2 il PIL è aumentato dello 0,4% t/t, oltre le attese, comportando un'accelerazione dell'incremento tendenziale dall'1,2% a/a all'1,5% a/a, mentre l'Area Euro nel suo complesso è cresciuta dello 0,6 t/t (pari a 2,3% a/a). **Tuttavia il valore del prodotto interno lordo resta ancora inferiore al livello del 2008**, mentre il PIL dell'Area Euro è tornato già in T2 2015 ai livelli pre-crisi. Particolarmente penalizzati sono gli investimenti fissi lordi, che in prospettiva storica si mantengono ad un livello nettamente inferiore al livello pre-crisi. **Nella prima parte del 2017, invece, la crescita dell'economia è stata guidata dagli investimenti e dalle esportazioni in un contesto di continuo e graduale miglioramento del mercato del lavoro.** Gli investimenti si sono avvantaggiati di condizioni finanziarie favorevoli e della riduzione dei margini di risorse inutilizzate, ma hanno anche messo a frutto le agevolazioni fiscali provenienti dal piano "Industria 4.0". La componente relativa ai mezzi di trasporto si è confermata come la componente più dinamica e presenta in questa fase una crescita superiore a quella degli altri maggiori paesi dell'Area. Sugli investimenti in costruzioni, invece, incidono in negativo i vari disincentivi fiscali e di tassazione, oltre al numero elevato di immobili invenduti o vuoti. Per questo, in T2 la ripresa degli investimenti in costruzioni, più graduale, ha invece subito una battuta d'arresto, con una diminuzione che ha interessato, pressoché in egual misura, sia il comparto residenziale (-0,5%) sia quello non residenziale (-0,4%). **La crescita dei consumi**, che ha mostrato una relativa tenuta nella prima parte del 2017, dopo il rallentamento registrato in T3 e T4 del 2016, **in T2 ha leggermente moderato il passo**. Nel caso dell'Italia, la forte accelerazione di domanda di lavoro, avvenuta alla fine del 2015 e nel 2016, è stata favorita dalla decontribuzione per i nuovi assunti a tempo indeterminato. Tuttavia, il fisiologico raffreddamento che ne è seguito è risultato inferiore alle attese, a


testimonianza di come il rafforzamento della ripresa della domanda, interna ed estera, stia sostenendo l'occupazione al di là degli incentivi. In termini storici, **la ripresa attuale si configura come la più lenta ma longeva mai sperimentata in Italia**: in dieci trimestri il PIL è cresciuto di 2.9%, poco meno dello 0.3% per trimestre, ma allo stesso tempo le riprese del passato si sono concluse prima del decimo trimestre, mentre la ripresa di oggi è ancora in corso e continuerà nella seconda parte del 2017 e nel corso del 2018 come lasciano prevedere gli indicatori anticipatori. Infatti la fiducia delle imprese ha continuato a migliorare e contemporaneamente si è assistito ad un rimbalzo della fiducia dei consumatori. Per questo, **ci aspettiamo un consolidamento della ripresa economica, aiutata da un ambiente esterno favorevole e sostenuta dagli investimenti, che dovrebbero avere più spazio in questa fase congiunturale**. Questa tesi è supportata anche dalle ultime previsioni del FMI, che all'interno dell'ultimo rapporto semestrale *World Economic Outlook* ha rivisto al rialzo la stima sulla crescita italiana, portandola a 1.5% da 1.3% di luglio sul 2017 e 1.1% da 1% sul 2018.





## LA SETTIMANA TRASCORSA

### Europa: la produzione industriale sorprende al rialzo



In agosto la produzione industriale dell'Area Euro ha sorpreso al rialzo, registrando un aumento pari a 1.4% m/m, pari a 3.8% a/a. Le letture sono decisamente al di sopra delle attese degli economisti, che convergevano su un +0.6% a livello congiunturale e su un +2.6% tendenziale. Da segnalare anche la revisione al rialzo per il dato di luglio, allo 0.3% dallo 0.1% m/me e al 3.6% a/a dal 3.2% precedentemente indicato. In Germania la produzione è invece salita del 2.6% ad agosto, nettamente sopra le attese, che prevedevano una crescita dello 0.9% su base mensile. Sull'anno, il rialzo è stato del 4.7%, anche qui ampiamente al di sopra del +2.9% atteso dagli

analisti. La crescita della produzione industriale ad agosto in Italia è stata dell'1.2% rispetto a luglio e del 5.7% a/a.

**Stati Uniti: l'aumento del prezzo della benzina guida il rialzo di PPI, CPI e vendite al dettaglio**  
**L'indice dei prezzi alla produzione è salito dello 0,4% m/m in settembre portando l'incremento tendenziale a 2.6% a/a, il livello massimo da febbraio 2001.** L'incremento dei PPI è dovuto al rialzo del prezzo della benzina, dopo la chiusura di diverse raffinerie in occasione dell'uragano Harvey, infatti la sua componente *core*, che esclude i prezzi dei prodotti alimentari ed energetici, è salita solo dello 0,2% m/m. I sussidi alla disoccupazione calano a 243.000 questa settimana, sotto le attese (250.000) e anche al di sotto dei precedenti (258.000). In crescita invece le vendite al dettaglio in settembre (1.6% m/m), dopo il calo registrato in agosto (0.2%), guidate dal forte aumento dei prezzi della benzina, delle vendite di auto e dalla domanda di materiali da costruzioni legati agli uragani. **Il rilascio dei verbali della riunione di settembre ha confermato l'elevata probabilità di un rialzo dei tassi** a dicembre, ma ha reiterato le preoccupazioni dei membri del FOMC sull'andamento deludente dell'inflazione evidenziando il cosiddetto *inflation puzzle*: il FOMC continua a non vedere un aumento dell'inflazione pur in presenza di un mercato prossimo al pieno impiego. Questo potrebbe limitare il numero delle prossime strette monetarie. Per questo il FOMC si sta contemporaneamente interrogando se la persistenza di tassi più bassi possa comportare rischi per la stabilità finanziaria. **L'indice CPI è salito dello 0,5% m/m a settembre, al di sotto della attese** ma migliore del dato di agosto. **La lettura della composizione dell'indice evidenzia che tre quarti dell'aumento è stato determinato dall'aumento della componete benzina.**  
**Stati Uniti: l'aumento del prezzo della benzina guida il rialzo di PPI, CPI e vendite al dettaglio**

#### **Asia: il surplus commerciale cinese ai minimi da sei mesi**

**Il surplus commerciale cinese ha toccato il minimo da sei mesi** (28.5 miliardi di dollari) a **settembre**, al di sotto della attese (38.0 miliardi di dollari). La principale sorpresa è arrivata dalle importazioni, aumentate del 18.7% a/a (il tasso di crescita più elevato da marzo) rispetto al 13,5% atteso, mentre le esportazioni sono aumentate dell'8.1% contro l'8.8% atteso. Le importazioni sono state guidate da una forte accelerazione proveniente da UE e nel Giappone, mentre quelle provenienti dagli Stati Uniti hanno rallentato. Il dato si inserisce nel processo di rimodulazione della produzione cinese verso settori meno inquinanti. A fronte di una crescita media nel settore manifatturiero sostanzialmente in linea con quanto sperimentato nel 2016, la produzione si sta riducendo in alcuni settori molto inquinanti, come quello estrattivo e della lavorazione delle materie prime. Ciò ha portato a un incremento delle importazioni di commodity in sostituzione della ridotta produzione domestica, complice anche il rafforzamento dello yuan. In **Giappone**, il Leading Index, che sintetizza le previsioni di andamento dell'economia nei mesi a venire è salito ad agosto, portandosi a 1.6 dai -0.7 punti di luglio. Sale anche l'analogo indice sui *coincident indicator*, a 1.9 da -1.2 punti, confermando così la valutazione di **un'economia in miglioramento**. Scendono gli indici PMI: il PMI composito relativo a settembre risulta pari a 51.4 punti dai precedenti 52.7, il PMI servizi scende invece a 50.6 rispetto ai precedenti 52.7.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)